

Oggetto: Brindisi - Aeroporto del Salento – Appalto per la progettazione esecutiva e per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione della “CASERMA dei VV.F.”

Chiarimenti: aggiornamento al 26.08.2013

Si precisa che:

- tutti gli elaborati progettuali, compresi gli elenchi prezzi ed i computi metrici estimativi, sono pubblicati sul sito della scrivente società;
- fermo restando che le imprese partecipanti devono possedere i requisiti previsti dal bando di gara, è possibile subappaltare al 100% la categoria OS21 ad azienda in possesso del requisito, dando relativa indicazione nella documentazione di gara; non è invece richiesta indicazione preventiva in sede di gara del nominativo del subappaltatore.
- i requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto devono essere tassativamente quelli indicati dal bando di gara;
- la Stazione Appaltante ha ritenuto di non utilizzare la facoltà di esclusione automatica delle offerte;
pur in presenza di idonea qualificazione ed attestazione SOA il concorrente dovrà comunque compilare gli appositi allegati di gara A2 *bis* ed A2 *ter*;
- il progettista/progettisti deve/devono possedere i requisiti di cui agli allegati di gara A2bis ed A2 ter;
Per servizi di progettazione esecutiva riferiti a tipologie di lavori analoghi si intendono tutte le tipologie edilizie di cui alla classe I cat. b dell'art 14 della legge 2 marzo 1949, n 143 ed edifici di importanza superiore;
- si comunica che è possibile allegare nella documentazione di gara la copia dell'attestato di avvenuto sopralluogo;
- il sopralluogo può essere effettuato da soggetto all'uopo formalmente delegato;
- si comunica che il quesito posto trova riscontro nelle disposizioni di legge (D.lgs 163/06 s.m.i. e DPR n. 207 del 2010 e s.m.i.) ed in particolare nell'art 92 e successivi del predetto DPR;
- 1. le opere di cui alle categorie OG1-III ed OS21-I sono scorporabili e subappaltabili ad imprese in possesso della specifica qualificazione, così come espressamente indicato nell'allegato G al disciplinare di gara;
2. possono partecipare all'appalto come imprese singole quelle in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente e con classifica idonea a coprire l'intero importo dell'appalto, con la precisazione che in sede di gara dovrà essere dichiarato che le categorie scorporabili e subappaltabili di cui al precedente punto 1 saranno subappaltate ad imprese in possesso di specifica qualificazione.
- il concorrente, così come stabilito dal comma 6 dell'art 49 del D.lgs 163/06 e disposto anche dall'art 9 punto 12 del disciplinare di gara, può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascuna categoria di qualificazione.
Si evidenzia che la nota sull'avvalimento di cui alla pag. 6 del disciplinare di gara fa espresso rinvio al citato art. 9, punto 12, dello stesso disciplinare.

- gli allegati A2bis e A2ter vanno compilati secondo le indicazioni in essi riportate. Alla domanda tesa a conoscere se le certificazioni di progettazioni classificabili in categoria "Id" possano coprire anche la categoria "Ib" deve darsi risposta affermativa.
- la polizza fideiussoria provvisoria deve essere esibita in originale senza autentica del notaio.
È necessario invece, ai sensi dell'art 9 par. 7 del disciplinare di gara, che la stessa polizza sia corredata da dichiarazione rilasciata dall'istituto bancario/assicurativo o dell'intermediario finanziario attestante l'identità ed i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario oppure copia della procura rilasciata allo stesso funzionario.
Non sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli testé indicati, pena l'esclusione dell'offerta.
- essendo codesta impresa in possesso di attestazione SOA OG1 classifica III ed OG11 classifica III, può correttamente partecipare alla gara in oggetto dichiarando di dover subappaltare al 100% la categoria OS21 - della quale codesta impresa medesima è priva di attestazione - ad azienda in possesso del requisito, dando di tanto relativa indicazione nella documentazione di gara.
- con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo fax in data 02 agosto us e tesa a conoscere se gli allegati A2bis e A2ter debbano essere compilati oltre che dal progettista qualificato, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, anche da codesta impresa, che è priva di attestazione SOA, si comunica che i predetti allegati vanno compilati solo dal progettista.
- il quadro di cui alla pagina 3 dell'allegato O relativo alla indicazione dei "ribassi offerti per l'esecuzione di lavori" va compilato senza apportare modifiche proprio perché il riferimento è alla esecuzione lavori e non anche alla progettazione.
- che ai sensi dell'art 11.2 del disciplinare di gara, ultimo capoverso, in caso di ATI costituita o costituenda, l'obbligo di sopralluogo può essere soddisfatto anche solo da rappresentante di una singola impresa.
- Si comunica che il criterio di aggiudicazione è quello riportato nell'art. 6 del Disciplinare di gara. A migliore comprensione, comunque si chiarisce: che ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il "taglio delle ali" serve solo per individuare la soglia di anomalia delle offerte e non per escludere automaticamente dalla gara le imprese che hanno presentato offerte nel detto taglio. Una volta fissata la cercata soglia di anomalia si provvederà con verifica di congruità ai fini dell'aggiudicazione. La Stazione Appaltante ha ritenuto di non utilizzare la facoltà di esclusione automatica delle offerte.
- Si comunica che:
 - 1.nel caso di imprese concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti per i progettisti, le stesse Imprese possono avvalersi, ai sensi dell'art. 53 – comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, che possono presentarsi singolarmente o associati in RTP. Essi sono tenuti alla compilazione degli Allegati A2 – A2 bis ed A2 ter, nelle parti di interesse, e non anche alla compilazione dell'Allegato F2;
 - 2.il giovane progettista da prevedersi nei RTP ai sensi del 5° comma dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010 deve essere un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e, pertanto, il medesimo non può essere tenuto alla compilazione degli Allegati A2 bis ed A2 ter che fanno invece riferimento a servizi iniziati e ultimati nell'ultimo decennio;
 - 3.non ricorre la necessità di inserire il geologo nel RTP in quanto le richieste del bando di gara non possono riguardare evenienze future ed allo stato non conosciute.
- Si comunica che a termini dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non vi è

- obbligo di doversi costituire in ATI per i progettisti qualificati che saranno indicati nell'offerta dagli operatori economici non in possesso dei requisiti di legge prescritti per i progettisti.
- Si comunica che l'affidamento della progettazione esecutiva a professionista/i qualificato/i esterno/i alla struttura della ditta concorrente deve rilevarsi dalle dichiarazioni di cui agli Allegati "A2" ed "A3" del Disciplinare di gara; la dichiarazione di voler subappaltare sino al 30% dell'importo le opere di cui alla categoria OG 1, della quale codesta società è in possesso di regolare SOA, deve risultare dall'allegato "G" che va quindi all'uopo integrato.
 - Si comunica che ai fini della valutazione dei requisiti di progettazione saranno considerati anche gli interventi appartenenti alle medesime classi ma le cui categorie, collocate in modo più elevato nell'ordine alfabetico di cui all'art. 14 della Legge 143/1949 comprendano interventi della stessa natura.
 - Si comunica che non vi è obbligo di stipulare, in caso di aggiudicazione, la *polizza decennale postuma*.
 - Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti si comunica che la stessa trova risposta nel dettato di cui all'art. 53 comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
 - Si comunica che il requisito di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara può essere soddisfatto anche attraverso un solo servizio per ciascuna delle classi e categorie, di importo non inferiore a quelli indicati negli Allegati A2 bis e A2ter.
 - Per il quesito in punto alla partecipazione in R.T.P. si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
 - Si precisa che, fermo restando che le imprese partecipanti devono possedere i requisiti previsti dal bando di gara, è possibile subappaltare al 100% la categoria OS21 ad azienda in possesso del requisito, dando relativa indicazione nella documentazione di gara.
 - Si comunica che il criterio di aggiudicazione è quello riportato nell'art. 6 del Disciplinare di gara. A migliore comprensione, comunque si chiarisce: che ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il *taglio delle ali* serve solo per individuare la soglia di anomalia delle offerte e non per escludere automaticamente dalla gara le imprese che hanno presentato offerte nel detto taglio. Una volta fissata la cercata soglia di anomalia si provvederà con verifica di congruità ai fini dell'aggiudicazione. La Stazione Appaltante ha ritenuto di non utilizzare la facoltà di esclusione automatica delle offerte.
 - Si fa osservare che l'importo di € 2.011.072,85 di cui alla categoria 1 b rappresenta l'importo complessivo delle opere oggetto di appalto, compreso gli oneri della sicurezza (cfr. artt. 2 e 4 del Disciplinare di gara). In detto importo di € 2.011.072,85, quindi, sono ricompresi gli importi di cui alle categorie 1g (€ 270.586,75), III a (€ 57.634,51), III b (€ 331.877,90), III c (€ 541.908,80).
 - Si comunica che il concorrente, in assenza del possesso dei requisiti richiesti per la categoria specialistica OS21, può partecipare alla gara se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per una classifica idonea a coprire anche l'importo delle opere della categoria OS21. Ricorrendo tale circostanza la categoria OS21 può essere subappaltata al 100% ad azienda in possesso di idoneo requisito, dando di tanto relativa indicazione nelle dichiarazioni di gara.
 - Si comunica che essendo codesta Impresa in possesso dei requisiti richiesti per la categoria OG1 classifica VII e per la categoria OG11 classifica III, può correttamente partecipare alla gara in oggetto dichiarando di dover subappaltare al 100% la categoria OS21 - della quale codesta Impresa medesima è priva di attestazione - ad azienda in possesso del requisito, dando di tanto relativa indicazione nella documentazione di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nicola MICCHETTI